



Ordinanza n. 4/2008

OGGETTO: Ordinanza per l'applicazione della disciplina prevista dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dalle leggi regionali 31 marzo 2006, n. 6 e 4 marzo 2005, n. 5 per i cittadini comunitari e loro familiari, cittadini extracomunitari muniti di permesso di soggiorno e cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo.

Premesso che la normativa europea, indipendentemente da eventuali atti di esecuzione e adattamento all'ordinamento nazionale è sovraordinata, sia per il rispetto del principio della successione nel tempo che *per ratione personarum et materiae*, rispetto a quella nazionale, ed assume rango costituzionale e che l'ordinamento giuridico in materia di stranieri/cittadini UE e servizi sociali è coerentemente disciplinato in ordine gerarchico dalla normativa di seguito presa in considerazione;

Visti:

- l'art. 10, comma 2, della Costituzione, secondo il quale la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge, in conformità delle norme e dei trattati internazionali;
- l'art. 11 della Costituzione che deroga al principio di sovranità (L'Italia "*consente in condizione di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo*") ;
- l'art. 117 della Costituzione il quale prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- l'art. 34, punto 2 della Carta dei Diritti Fondamentali UE che stabilisce il principio secondo il quale ogni individuo che si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali;
- la direttiva n. 2003/109/CE del 25.11.2003 relativa alla status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;
- la direttiva 2004/38/CE del 29.04.04 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri;
- l'art. 1 della Legge 8.11.2000, n. 328 che stabilisce il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali italiani, nel rispetto degli accordi internazionali con le modalità e nei limiti definiti delle leggi regionali, anche per i cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea e loro familiari, nonché per gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al D. Lgs. 286/1998;
- l'art. 80, comma 19 della Legge 23.10.2000. n. 388, che riduce il campo di ammissibilità alle prestazioni dei servizi sociali ai soli titolari di carta di soggiorno;
- il D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e relativo regolamento di attuazione;
- D. Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";



- D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- la Legge Regionale 31.03.2006, n. 6 che rende effettivi i diritti di cittadinanza sociale realizzando un sistema organico di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;

Considerato che sulla base delle sopra richiamate direttive UE, del D. Lgs 286/1998 e del D. L.gs 30/07 in relazione ai servizi sociali si individuano tre categorie di riferimento:

1. cittadini comunitari e loro familiari
2. cittadini extracomunitari muniti di permesso di soggiorno
3. cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo

Preso atto che, rispetto alla condizione di cittadini comunitari e loro familiari:

- l'art. 7, punto 1, lettera b) della direttiva 2004/38/CE, stabilisce che ciascun cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare per un periodo superiore ai tre mesi nel territorio di un altro stato a condizione di disporre per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno;
- la direttiva è stata recepita e trasposta nell'ordinamento interno con Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, il quale, all'art. 7, stabilisce, in termini ancor più netti e categorici, che "il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione...";
- l'art. 9 del citato D. Lgs. 30/2007 definisce il limite in ordine alle risorse economiche sufficienti per non diventare onere ai servizi sociali, limite economico che costituisce lo spartiacque fra coloro i quali possono ottenere una prestazione di servizio e coloro i quali non lo possono fare, a pena l'allontanamento a mente dell'art. 21 del citato D. Lgs. 30/2007;

Considerato l'art. 13, punto 1, del D. Lgs. 30/2007 il quale recita che "I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'art. 6, finché hanno le risorse economiche di cui all'art. 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finché non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica";

Tenuto conto delle deroghe all'allontanamento previste dallo stesso art. 13, punto 3, del D. L.gs 30/2007;

Considerato anche l'art. 19, punto 3, del D. Lgs 30/07 "In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge";

Letto l'art. 21, punto 1, del D. Lgs 30/07 il quale recita che "Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12";



Preso atto che, rispetto alla condizione di cittadini extracomunitari muniti di permesso di soggiorno:

- l'art. 80, comma 19 della Legge n. 388/2000, riduce il campo di ammissibilità alle prestazioni di servizi sociali ai soli titolari di carta di soggiorno, rispetto alle previsioni di cui all'art. 41 del D. Lgs. 286/1998;
- gli artt. 4 e 5 del citato D.Lgs. 286/98 disciplinano le condizioni per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno o la revoca, nel caso in cui vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, tra i quali quelli economici (disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno);

Preso atto altresì che, rispetto alla condizione di cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo:

- la direttiva 2003/109/CE del 25.11.2003, indica tra le considerazioni operate al punto 7, che per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, il cittadino di paesi terzi dovrebbe dimostrare che dispone di un reddito sufficiente e di una assicurazione contro le malattie, tale da non diventare un onere per lo Stato membro;
- l'art. 5 della succitata direttiva europea stabilisce che tra le condizioni per l'acquisizione di status di soggiornante di lungo periodo vi è quella di comprovare di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse, stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello stato membro interessato;
- nel recepire la direttiva europea, con D. Lgs. 3/2007, la normativa italiana ha indicato l'assegno sociale come parametro per l'ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo, senza altresì parificare il cittadino extracomunitario soggiornante di lungo periodo al cittadino italiano;
- ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 286/98, come sostituito dall'art. 1 del D. Lgs. n. 3/2007:

“ 1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1”;

- ai sensi art. 9 bis del D. Lgs 286/1998, così come inserito dall'art. 1 del D. Lgs 3/07:

“Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di: (omissis)

c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

Rilevato che i Comuni, nell'operare le programmazioni, le progettazioni, le realizzazioni e la definizione dei parametri di valutazione del sistema locale dei servizi sociali a rete previsti dall'art. 6



della legge 328/2000 e dall'art. 10 della Legge Regionale 6/2006, devono tener conto delle predette considerazioni;

Richiamato l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle leggi locali", il quale definisce le competenze del Sindaco in quanto rappresentante dell'amministrazione locale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 54 del citato D. Lgs. 267/2000, inerente le attribuzioni conferite al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, tra le quali rientrano le funzioni in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, il Sindaco è in via generale responsabile sia del rilascio dei "permessi" ai comunitari sia dei servizi sociali comunali;

Considerato che, in forza di quanto stabilito dal predetto art. 54 del D. Lgs. 267/2000, al Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza, compete la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto e il Questore per quanto di competenza;

Atteso che in merito all'adattamento del diritto italiano alle fonti del diritto comunitario ed in particolare alle direttive, queste ultime entrano a far parte dell'ordinamento interno attraverso l'emanazione di un atto di adattamento (Legge 4.02.2005, n. 11), ed è tuttavia da escludere in ogni caso che le direttive siano del tutto inapplicabili prima dell'atto di adattamento anche se solo riguardo al raggiungimento del risultato cui esse mirano;

Considerato che, in base agli orientamenti formulati al riguardo dalla Corte Costituzionale, anche l'organo amministrativo, nel caso in specie il Sindaco, o in senso lato, l'Amministrazione Comunale deve garantire la vigenza e l'applicazione del diritto comunitario;

ORDINA

In applicazione della disciplina legislativa generale e delle norme di attuazione delle direttive comunitarie di cui in premessa, sono esclusi dal diritto alle prestazioni del cosiddetto "sistema integrato dei servizi sociali" o altrimenti detto "sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" tutti coloro i quali, cittadini extracomunitari e comunitari, con l'esclusione delle deroghe ammesse in premessa per i cittadini comunitari, siano muniti di permesso di soggiorno, carta di soggiorno, attestazione di soggiorno permanente per cittadini dell'Unione Europea e attestato di ricevuta di iscrizione anagrafica, e sempre se permangono i requisiti economici che hanno consentito il rilascio di tali autorizzazioni al soggiorno.

INCARICA

Gli uffici comunali, e più precisamente i servizi Socio-sanitari, il servizio Demografico, il servizio di Vigilanza e, a dare piena e completa attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento. In caso di richieste di prestazioni da parte dei titolari di permesso, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, si procede a vagliare attentamente le documentazioni o autocertificazioni presentate a comprova di una condizione di indigenza (cioè sotto la soglia dell'assegno sociale) che diventano incompatibili con il diritto di soggiorno, per le eventuali segnalazioni alle autorità competenti.

Nel caso, invece, di accertato sopravvenuto stato di bisogno che necessiti di un intervento di assistenza sociale lo si programmerà unicamente per il tempo strettamente necessario a coprire l'iter procedurale connesso alla revoca del titolo di soggiorno, data oltre la quale lo straniero dovrà abbandonare il territorio nazionale se non autorizzato per altro titolo;



AVVISA

Che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Azzano Decimo e pubblicizzata a mezzo di stampa e altri organi di informazione.

Manda il provvedimento:

Ai servizi Demografici – Azzano Decimo

Al servizio Vigilanza – Azzano Decimo

Ai servizi socio-sanitari – Azzano Decimo

Al Comando Stazione dei Carabinieri di Azzano Decimo

Al Prefetto di Pordenone

Al Questore di Pordenone

Azzano Decimo, 23 gennaio 2008

Il Sindaco
dott. Enzo Bortolotti